PROVVIDENZE A FAVORE DELL'INDUSTRIA CANTIERISTICA NAVALE

Art. 26

Lavori navali non ammessi ai contributi della legge 29 novembre 1965 n. 1372

Sugli stanziamenti di cui alla presente legge possono essere concessi i contributi, previsti dagli articoli 1, 9 e 10 della legge 29 novembre 1965, n. 1372, per i lavori navali cui si riferiscono le domande, debitamente documentate, presentate entro il 31 dicembre 1966 qualora le domande medesime non siano state accolte per l'esaurimento degli stanziamenti della stessa legge 29 novembre 1965, n. 1372. Inoltre, per i lavori previsti dagli articoli 9 e 10 della legge 29 novembre 1965, n. 1372, iniziati entro il 31 dicembre 1966 e per i quali non sia stata presentata la domanda di ammissione entro la data suddetta, potranno essere concessi i relativi contributi purche' le domande di ammissione siano presentate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Versione in vigore dal 17 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze a favore dell'industria cantieristica navale
Estremi	Legge 4 gennaio 1968, n. 19
Titolo	IV — Disposizioni comuni e transitorie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio 1968

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-a-favore-dell-industria-cantieristica-navale/art-26-lavori-navali-non-ammessi-ai-contributi-della-legge-29-novembre-1965

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it